



COMUNE DI RIESI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020,
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 del 03 marzo 2022

OGGETTO: **Istanza presentata dal Sig. Micciché Salvatore.**
Non ammissione alla massa passiva della liquidazione.

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di marzo, alle ore 17:00 e segg., nella Sede del Comune di Riesi, sita nella piazzetta don Pedro D'Altariva, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Riesi, nelle persone dei Signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Dott. Carmelo FONTANA	Presidente	X	
Dott. Calogero FERLISI	Componente	X	
Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dott.ssa Caterina Maria Moricca, Segretario Generale reggente del Comune di Riesi, che assume la funzione di segretario verbalizzante.



COMUNE DI RIESI
PROVINCIA DI CATANISSETTA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominali con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020
ai sensi dell'art. 262 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 del 03 marzo 2022

OGGETTO: Istanza presentata dal Sig. Micciché Salvatore.
Non ammissione alla massa passiva della liquidazione.

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di marzo, alle ore 17:00 e segg.
nella Sede del Comune di Riesi, sita nella piazzetta don Pedro D'Altavilla, si riunisce
la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Riesi, nelle persone dei
Signori:

Presente Assente

Dott. Carmelo FONTANA	Presidente	X
Dott. Calogero FERLISI	Componente	X
Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO	Componente	X

Partecipa alla riunione la dott.ssa Caterina Maria Moricca, Segretario Generale
reggente del Comune di Riesi, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

p r e m e s s o

- che il Comune di Rieti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27 dicembre 2019, resa immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020, assunto al protocollo di questo Comune in data 27 maggio 2020, con il n. 7539, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Rieti, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 28 maggio 2020, il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in persona dei Signori: dott. Calogero FERLISI, dott. Carmelo FONTANA e dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO;
- che la nominata Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), si è regolarmente insediata, in data 1 giugno 2020, presso il Comune di Rieti, eleggendo quale suo Presidente il dott. Carmelo FONTANA, come da deliberazione n. 1 del giorno 1.6.2020, esecutiva ai sensi di Legge;
- che, ai sensi dell'art. 254, co. 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in data 3.6.2020, è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività, invitando i creditori a presentare, entro il termine di giorni sessanta, la domanda idonea a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 4 del 30.7.2020, detto termine è stato prorogato di ulteriori giorni trenta, con scadenza in data 2 settembre 2020;
- che, con propria deliberazione n. 5 del 12.11.2020, questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del menzionato
- che, con propria deliberazione n. 6 del 12.11.2020, questo Organo ha proposto al

data 2 settembre 2020;

30.7.2020, detto termine è stato prorogato di ulteriori giorni trenta, con scadenza in
- che, con deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione n. 4 del
domanda idonea a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

passività, invitando i creditori a presentarsi, entro il termine di giorni sessanta, la
3.8.2020, è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione della
- che, ai sensi dell'art. 254, co. 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in data

senza di Legge;

Carmelo FONTANA, come da deliberazione n. 1 del giorno 1.6.2020, esecutiva ai
giugno 2020 presso il Comune di Rieti, eleggendo quale suo Presidente il dott.
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) si è regolarmente insediato, in data 1
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (vigente Testo Unico
- che la nominata Commissione straordinaria di liquidazione, ai sensi dell'art. 252,

Edmondo Enrico SANFILIPPO;

in persona del Signor: dott. Calogero FERLISI, dott. Carmelo FONTANA e dott.
stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione,
- che, in data 28 maggio 2020, il citato decreto del Presidente della Repubblica è
di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Rieti, nonché per l'adozione
stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della
assunto al protocollo di questo Comune in data 27 maggio 2020, con il n. 7539, e
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020

Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni

finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle
dicembre 2019, resa immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto
- che il Comune di Rieti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27

p r e m e s s e

La Commissione straordinaria di liquidazione,

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 71 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di Legge, ha aderito alla modalità semplificata;
- che questo Organo Straordinario ha in corso di completamento l'istruttoria relativa a tutte le domande presentate o trasmesse d'ufficio;

VISTI:

- l'istanza presentata dal Sig. Micciché Salvatore, in data 11.06.2020, acquisita al protocollo generale del Comune di Rieti con il n. 8555 di pari data, di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del suddetto Comune per un importo totale di € 5.935,20 annui, *"per un totale di n. 6 annualità"*, per *"indennità al personale di P.M. ex art. 13 L.R. n. 17/90"*;
- la nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. n. 16685 del 30.10.2020, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;
- il preavviso di rigetto trasmesso dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con nota prot. n. 17985 del giorno 8.11.2021, in ordine al quale non risultano presentate osservazioni;
- l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 2-bis del D.L. 24.6.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2016, n. 160, siccome sostituito dall'art. 36, co. 2, del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96, il quale affida, inoltre, alla Commissione Straordinaria l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, co. 10, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 134, comma 1, lett. e) del TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di redditi e fondi derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accrediti e dimostrati utili ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di

procedure esecutive esterne ed i debiti derivanti da transazioni di vertenza;

- l'art. 354, comma 3, del TUEL, il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fondi bilancio di cui all'art. 134, i debiti derivanti da

n. 267/2000

fondi a gestione vincolata, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, co. 10, del D.Lgs.

Commissione Straordinaria l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, co. 10, del D.Lgs. 267/2000, n. 160, siccome sostituito dall'art. 36, co. 2, del D.L. 264/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96, il quale affida, inoltre, alla

trasferito, concesso dal provvedimento di diniego;

- l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non

presentate osservazioni;

il preavviso di rigetto trasmesso dalla Commissione Straordinaria di liquidazione con nota prot. n. 17985 del giorno 8.11.2021, in ordine al quale non risultano

85/10/2020, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

- la nota della Commissione Straordinaria di liquidazione prot. n. 18683 del

personale di P.M. ex art. 33 L.R. n. 17/90;

importo totale di € 8.036,20 annui, "per un totale di n. 6 annualità", per l'individuazione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del suddetto Comune per un protocollo generale del Comune di Rieti con il n. 8556 di pari data, di ammissione e l'istanza presentata dal Sig. Michèle Salvatore, in data 11.06.2020, accolta e

VISII

tutte le domande presentate o trasmesse d'ufficio;

- che questo Organo Straordinario ha in corso di completamento istruttorio relativa a

di legge, ha aderito alla modalità semplificata;

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 71 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi

- l'art. 191, co. 4, del TUEL, il quale statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO:

- che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;
- che la prestazione richiesta, costituente indennità al personale di Polizia Municipale, ex art. 13 della L.R. n. 17/90, non risulta oggetto di avvenuta ripartizione del relativo fondo, atteso che la Giunta del Comune di Rieti *"non ha mai deliberato stanziamento di somme aggiuntive per le finalità di cui alla richiesta"* (cfr. attestazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Amministrativi prot. n. 8034 del 12.5.2021), tenuto conto che *"i trasferimenti regionali per lo svolgimento delle funzioni amministrative ai Comuni sono state disposte senza alcun vincolo di destinazione, trattandosi di trasferimenti generici per il finanziamento delle funzioni delle amministrazioni comunali"* (cfr. *ibidem*). Ed invero, il richiedente non ha dimostrato l'esistenza di apposita deliberazione da parte del Comune di Rieti approvativa di un piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale con contestuale erogazione delle pretese indennità, dovendo le stesse essere correlate *"al funzionamento del fondo per il miglioramento dei servizi, nonché all'effettiva partecipazione degli addetti alla polizia municipale al perseguimento degli obiettivi fissati"*. Ed invero, la realizzazione di un piano di miglioramento dei servizi della polizia municipale non è correlata alla sola presenza in servizio ma anche all'effettivo perseguimento degli obiettivi nello stesso piano individuati. Il procedimento di erogazione dell'indennità di cui all'art. 13 della succitata L.R. n. 17/90

l'art. 191, co. 4, del TUEL, il quale statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;

- l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione individuale, soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione

- il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO:

che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

che la prestazione richiesta, costituente indennità al personale di Polizia Municipale, ex art. 13 della L.R. n. 17/90, non risulta oggetto di averenza liquidazione del relativo fondo, atteso che la Giunta del Comune di Rieti non ha mai deliberato stanziamento di somme aggiuntive per la finanza di cui alla richiesta" (cfr. attestazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Amministrativi prot. n. 8034 del 12.5.2021), tenuto conto che i trasferimenti regionali per lo svolgimento delle funzioni amministrative ai Comuni sono state disposte senza alcun vincolo di destinazione, trattandosi di trasferimenti generali per il finanziamento delle funzioni amministrative comunali" (cfr. ibidem). Ed inoltre, il richiedente non ha dimostrato l'esistenza di opposte deliberazioni da parte del Comune di Rieti approvative di un piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale con contestuale erogazione delle pretese indennità, dovendo le stesse essere conteste al funzionamento del fondo per il miglioramento dei servizi, nonché all'effettiva partecipazione degli addetti alla polizia municipale al perseguimento degli obiettivi fissati. Ed, inoltre, la realizzazione di un piano di miglioramento dei servizi della polizia municipale non è correlata alla sola presenza in servizio ma anche all'effettivo perseguimento degli obiettivi nello stesso piano individuati. Il procedimento di erogazione dell'indennità di cui all'art. 13 della succitata L.R. n. 17/90

soggiace, infatti, ai principi espressi nelle Leggi di riforma del pubblico impiego e nei contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo cui l'introduzione di meccanismi incentivanti impone il rispetto del corollario della corrispettività tra impegno profuso ed elemento accessorio, cosicché la specifica partecipazione del personale di Polizia Municipale a misure di miglioramento dei servizi deve essere intesa come concreto impegno nel perseguimento degli obiettivi individuati nell'atto programmatico (cfr., tra le tante, TAR Sicilia, n. 1270 del 7.6.2005);

RITENUTO:

- che la partita creditoria in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

All'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda di inserimento presentata dal Sig. Miccichè Salvatore, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Riesi, per un importo totale di € 5.935,20 annui, *"per un totale di n. 6 annualità"*, per *"indennità al personale di P.M. ex art. 13 L.R. n. 17/90"*, in quanto non risulta oggetto di avvenuta ripartizione del relativo fondo, atteso che la Giunta del Comune di Riesi *"non ha mai deliberato stanziamento di somme aggiuntive per le finalità di cui alla richiesta"* (cfr. attestazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Amministrativi prot. n. 8034 del 12.5.2021);
- di disporre la notifica del presente provvedimento al creditore istante ed al Sindaco del Comune di Riesi.

soggette, infatti, ai principi espressi nelle Leggi di riforma del pubblico impiego e nei contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo cui l'introduzione di meccanismi incentivanti impone il rispetto del corollario della correttezza tra impegno profuso ed elemento accessorio, cosicché la specifica partecipazione del personale di Polizia Municipale a misure di miglioramento dei servizi deve essere intesa come concreto impegno nel perseguimento degli obiettivi individuati nell'atto programmatico (cfr. tra le tante, TAR Sicilia, n. 1270 del 7.8.2002).

RITENUTO

che la partita credita in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;

Per le sueposte motivazioni e considerazioni;

All'unanimità del presente;

delibera

di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda di inserimento presentata dal Sig. Miccihré Salvatore, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Riesi, per un importo totale di € 5.935,20 annui, per un totale di n. 6 annualità, per "indennità al personale di P.M. ex art. 13 L.R. n. 1780", in quanto non risulta oggetto di avvenuta ripartizione del relativo fondo, atteso che la Giunta del Comune di Riesi non ha mai deliberato stanziamento di somme aggiuntive per la finalità di cui alla "delib. ista." (cfr. attestazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Amministrativi prot. n. 8034 del 12.5.2021);

di disporre la notifica del presente provvedimento al creditore istante ed al Sindaco del Comune di Riesi.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Alle ore 17:30, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

Dott. Carmelo FONTANA

Il Componente

Dott. Calogero FERLISI

Il Componente

Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO

Il Segretario Generale

Dott.ssa Caterina Maria MORICCA



Il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Maria MORICCA

Il Componente Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO
 Il Componente Dott. Calogero FERLISI
 Il Presidente Dott. Carmelo FONTANA

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Letto, confermato e sottoscritto

approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.
 Alle ore 17:30, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura

207, a cura dell'Amministrazione.
 verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2007, n.
 comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2003, n. 378,
 La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4,



COMUNE DI RIESI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020,
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 del 03 marzo 2022

OGGETTO: **Istanza presentata dal Sig. Micciché Salvatore.**
Non ammissione alla massa passiva della liquidazione.

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di marzo, alle ore 17:00 e segg., nella Sede del Comune di Riesi, sita nella piazzetta don Pedro D'Altariva, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Riesi, nelle persone dei Signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Dott. Carmelo FONTANA	Presidente	X	
Dott. Calogero FERLISI	Componente	X	
Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dott.ssa Caterina Maria Moricca, Segretario Generale reggente del Comune di Riesi, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

p r e m e s s o

- che il Comune di Riesi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27 dicembre 2019, resa immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020, assunto al protocollo di questo Comune in data 27 maggio 2020, con il n. 7539, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Riesi, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 28 maggio 2020, il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in persona dei Signori: dott. Calogero FERLISI, dott. Carmelo FONTANA e dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO;
- che la nominata Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), si è regolarmente insediata, in data 1 giugno 2020, presso il Comune di Riesi, eleggendo quale suo Presidente il dott. Carmelo FONTANA, come da deliberazione n. 1 del giorno 1.6.2020, esecutiva ai sensi di Legge;
- che, ai sensi dell'art. 254, co. 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in data 3.6.2020, è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività, invitando i creditori a presentare, entro il termine di giorni sessanta, la domanda idonea a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 4 del 30.7.2020, detto termine è stato prorogato di ulteriori giorni trenta, con scadenza in data 2 settembre 2020;
- che, con propria deliberazione n. 5 del 12.11.2020, questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 71 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di Legge, ha aderito alla modalità semplificata;
- che questo Organo Straordinario ha in corso di completamento l'istruttoria relativa a tutte le domande presentate o trasmesse d'ufficio;

VISTI:

- l'istanza presentata dal Sig. Micciché Salvatore, in data 11.06.2020, acquisita al protocollo generale del Comune di Rieti con il n. 8555 di pari data, di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del suddetto Comune per un importo totale di € 5.935,20 annui, *"per un totale di n. 6 annualità"*, per *"indennità al personale di P.M. ex art. 13 L.R. n. 17/90"*;
- la nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. n. 16685 del 30.10.2020, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;
- il preavviso di rigetto trasmesso dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con nota prot. n. 17985 del giorno 8.11.2021, in ordine al quale non risultano presentate osservazioni;
- l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 2-bis del D.L. 24.6.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2016, n. 160, siccome sostituito dall'art. 36, co. 2, del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96, il quale affida, inoltre, alla Commissione Straordinaria l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, co. 10, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

- l'art. 191, co. 4, del TUEL, il quale statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO:

- che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;
- che la prestazione richiesta, costituente indennità al personale di Polizia Municipale, ex art. 13 della L.R. n. 17/90, non risulta oggetto di avvenuta ripartizione del relativo fondo, atteso che la Giunta del Comune di Rieti *"non ha mai deliberato stanziamento di somme aggiuntive per le finalità di cui alla richiesta"* (cfr. attestazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Amministrativi prot. n. 8034 del 12.5.2021), tenuto conto che *"i trasferimenti regionali per lo svolgimento delle funzioni amministrative ai Comuni sono state disposte senza alcun vincolo di destinazione, trattandosi di trasferimenti generici per il finanziamento delle funzioni delle amministrazioni comunali"* (cfr. *ibidem*). Ed invero, il richiedente non ha dimostrato l'esistenza di apposita deliberazione da parte del Comune di Rieti approvativa di un piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale con contestuale erogazione delle pretese indennità, dovendo le stesse essere correlate *"al funzionamento del fondo per il miglioramento dei servizi, nonché all'effettiva partecipazione degli addetti alla polizia municipale al perseguimento degli obiettivi fissati"*. Ed invero, la realizzazione di un piano di miglioramento dei servizi della polizia municipale non è correlata alla sola presenza in servizio ma anche all'effettivo perseguimento degli obiettivi nello stesso piano individuati. Il procedimento di erogazione dell'indennità di cui all'art. 13 della succitata L.R. n. 17/90

soggiace, infatti, ai principi espressi nelle Leggi di riforma del pubblico impiego e nei contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo cui l'introduzione di meccanismi incentivanti impone il rispetto del corollario della corrispettività tra impegno profuso ed elemento accessorio, cosicché la specifica partecipazione del personale di Polizia Municipale a misure di miglioramento dei servizi deve essere intesa come concreto impegno nel perseguimento degli obiettivi individuati nell'atto programmatico (cfr., tra le tante, TAR Sicilia, n. 1270 del 7.6.2005);

RITENUTO:

- che la partita creditoria in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

All'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda di inserimento presentata dal Sig. Micciché Salvatore, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Riesi, per un importo totale di € 5.935,20 annui, *"per un totale di n. 6 annualità"*, per *"indennità al personale di P.M. ex art. 13 L.R. n. 17/90"*, in quanto non risulta oggetto di avvenuta ripartizione del relativo fondo, atteso che la Giunta del Comune di Riesi *"non ha mai deliberato stanziamento di somme aggiuntive per le finalità di cui alla richiesta"* (cfr. attestazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Amministrativi prot. n. 8034 del 12.5.2021);
- di disporre la notifica del presente provvedimento al creditore istante ed al Sindaco del Comune di Riesi.



La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Alle ore 17:30, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

Dott. Carmelo FONTANA

Il Componente

Dott. Calogero FERLISI

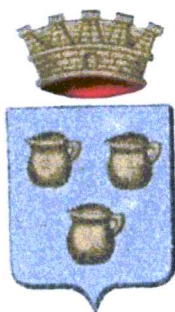
Il Componente

Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO

Il Segretario Generale

Dott.ssa Caterina Maria MORICCA





COMUNE DI RIESI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020,
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 del 03 marzo 2022

OGGETTO: **Istanza presentata dal Sig. Micciché Salvatore.**
Non ammissione alla massa passiva della liquidazione.

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di marzo, alle ore 17:00 e segg., nella Sede del Comune di Riesi, sita nella piazzetta don Pedro D'Altariva, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Riesi, nelle persone dei Signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Dott. Carmelo FONTANA	Presidente	X	
Dott. Calogero FERLISI	Componente	X	
Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dott.ssa Caterina Maria Moricca, Segretario Generale reggente del Comune di Riesi, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

p r e m e s s o

- che il Comune di Riesi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27 dicembre 2019, resa immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020, assunto al protocollo di questo Comune in data 27 maggio 2020, con il n. 7539, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Riesi, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 28 maggio 2020, il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in persona dei Signori: dott. Calogero FERLISI, dott. Carmelo FONTANA e dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO;
- che la nominata Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), si è regolarmente insediata, in data 1 giugno 2020, presso il Comune di Riesi, eleggendo quale suo Presidente il dott. Carmelo FONTANA, come da deliberazione n. 1 del giorno 1.6.2020, esecutiva ai sensi di Legge;
- che, ai sensi dell'art. 254, co. 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in data 3.6.2020, è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività, invitando i creditori a presentare, entro il termine di giorni sessanta, la domanda idonea a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 4 del 30.7.2020, detto termine è stato prorogato di ulteriori giorni trenta, con scadenza in data 2 settembre 2020;
- che, con propria deliberazione n. 5 del 12.11.2020, questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 71 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di Legge, ha aderito alla modalità semplificata;
- che questo Organo Straordinario ha in corso di completamento l'istruttoria relativa a tutte le domande presentate o trasmesse d'ufficio;

VISTO:

- l'istanza presentata dal Sig. Micciché Salvatore, in data 11.06.2020, acquisita al protocollo generale del Comune di Rieti con il n. 8555 di pari data, di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del suddetto Comune per un importo totale di € 5.935,20 annui, *"per un totale di n. 6 annualità"*, per *"indennità al personale di P.M. ex art. 13 L.R. n. 17/90"*;
- la nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. n. 16685 del 30.10.2020, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;
- il preavviso di rigetto trasmesso dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con nota prot. n. 17985 del giorno 8.11.2021, in ordine al quale non risultano presentate osservazioni;
- l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 2-bis del D.L. 24.6.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2016, n. 160, siccome sostituito dall'art. 36, co. 2, del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96, il quale affida, inoltre, alla Commissione Straordinaria l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, co. 10, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 191, co. 4, del TUEL, il quale statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO:

- che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;
- che la prestazione richiesta, costituente indennità al personale di Polizia Municipale, ex art. 13 della L.R. n. 17/90, non risulta oggetto di avvenuta ripartizione del relativo fondo, atteso che la Giunta del Comune di Rieti *"non ha mai deliberato stanziamento di somme aggiuntive per le finalità di cui alla richiesta"* (cfr. attestazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Amministrativi prot. n. 8034 del 12.5.2021), tenuto conto che *"i trasferimenti regionali per lo svolgimento delle funzioni amministrative ai Comuni sono state disposte senza alcun vincolo di destinazione, trattandosi di trasferimenti generici per il finanziamento delle funzioni delle amministrazioni comunali"* (cfr. *ibidem*). Ed invero, il richiedente non ha dimostrato l'esistenza di apposita deliberazione da parte del Comune di Rieti approvativa di un piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale con contestuale erogazione delle pretese indennità, dovendo le stesse essere correlate *"al funzionamento del fondo per il miglioramento dei servizi, nonché all'effettiva partecipazione degli addetti alla polizia municipale al perseguimento degli obiettivi fissati"*. Ed invero, la realizzazione di un piano di miglioramento dei servizi della polizia municipale non è correlata alla sola presenza in servizio ma anche all'effettivo perseguimento degli obiettivi nello stesso piano individuati. Il procedimento di erogazione dell'indennità di cui all'art. 13 della succitata L.R. n. 17/90

soggiace, infatti, ai principi espressi nelle Leggi di riforma del pubblico impiego e nei contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo cui l'introduzione di meccanismi incentivanti impone il rispetto del corollario della corrispettività tra impegno profuso ed elemento accessorio, cosicché la specifica partecipazione del personale di Polizia Municipale a misure di miglioramento dei servizi deve essere intesa come concreto impegno nel perseguimento degli obiettivi individuati nell'atto programmatico (cfr., tra le tante, TAR Sicilia, n. 1270 del 7.6.2005);

RITENUTO:

- che la partita creditoria in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

All'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda di inserimento presentata dal Sig. Miccichè Salvatore, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Riesi, per un importo totale di € 5.935,20 annui, *"per un totale di n. 6 annualità"*, per *"indennità al personale di P.M. ex art. 13 L.R. n. 17/90"*, in quanto non risulta oggetto di avvenuta ripartizione del relativo fondo, atteso che la Giunta del Comune di Riesi *"non ha mai deliberato stanziamento di somme aggiuntive per le finalità di cui alla richiesta"* (cfr. attestazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Amministrativi prot. n. 8034 del 12.5.2021);
- di disporre la notifica del presente provvedimento al creditore istante ed al Sindaco del Comune di Riesi.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Alle ore 17:30, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente	Dott. Carmelo FONTANA
Il Componente	Dott. Calogero FERLISI
Il Componente	Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO
Il Segretario Generale	Dott.ssa Caterina Maria MORICCA



PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal MESSO, ai sensi dell'art. 32, co. 1, della Legge n. 69/2009, nel sito internet del Comune: www.comune.riesi.cl.it - Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Riesi, lì

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Riesi: www.comune.riesi.cl.it, Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal - 9 MAR 2022 al 22-3-2022.

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE
CALASCIBETTA STEFANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in data _____.
Riesi, lì

Il Segretario Generale